



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Agostini, sig.ra Elena Stefanelli, la quale confermava la presenza del figlio presso l'impianto di Cusago per la partecipazione al concentramento in questione.

Con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 19 novembre 2018, comunicata in pari data, era fissata la camera di consiglio del 22 novembre 2018.

Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per l'associazione reclamante e la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, per accertare le circostanze di cui al reclamo, provvedeva a contattare telefonicamente l'arbitro della gara in questione, Sig. Emilio Crescenzi, il quale riferiva che aveva depennato dalla lista gara il nominativo di Alessio De Agostini poiché non lo aveva potuto identificare, in quanto sprovvisto di idoneo documento di identificazione, così come previsto dalla vigente normativa federale. Nello specifico l'arbitro riferiva che il giocatore avrebbe chiesto l'identificazione mediante immagine di un documento prodotta su di uno "smartphone".

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Nell'analisi delle ragioni del reclamo e della richiesta dell'associazione reclamante di validare il raggruppamento, in considerazione della presunzione di aver presentato in campo il numero sufficiente di giocatori per la lista gara del Campionato U14, non si può prescindere dal considerare quanto disposto dal Regolamento Attività Sportiva, dove all'art. 9 "DOCUMENTI DI IDENTITÀ" prevede quanto segue: *"Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco, dovranno essere muniti di tessera federale e di idoneo documento di identità personale da presentare all'arbitro prima della gara oppure di una copia fotostatica di tale documento sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato in cui sia apposta la seguente formula". . .(omissis). . . "I documenti ed i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità, ai soli fini federali, fino al 30 giugno dell'anno di scadenza. Questa disposizione è valida anche per i giocatori che compiono il 15° anno di età*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dopo l'inizio del campionato e per i quali era ammesso come documento anche il certificato di identità o attestazione di riconoscimento. Inoltre, salvo quanto sopra, si precisa quanto segue: per i tesserati di età inferiore a 15 anni sono validi altresì qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una pubblica amministrazione o foto autocertificata dal genitore o da chi ne esercita la potestà secondo il facsimile pubblicato sulla Circolare Informativa”.

Inoltre, la Circolare Informativa F.I.R. della stagione 2018-2019, nella Sezione 4.3 “DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO”, relativa a “DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE”, pagg. 57 e 58, specifica quanto segue: *“Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco dovranno essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o elettronico (solo su tablet o PC portatile dell'accompagnatore, con esclusione di smartphone) da presentare all'arbitro prima della gara unitamente alla tessera stampabile a cura dell'affiliato da pannello web in dotazione . . .”.* Il richiamato dettame normativo indica le modalità da seguire per il riconoscimento degli atleti in campo ed espressamente specifica che, in nessun modo, è previsto, né autorizzato, anzi viene escluso il riconoscimento del giocatore mediante fotografia prodotta su supporto telematico “smartphone”.

Al riguardo, si rileva che la dichiarazione a chiarimento resa dall'arbitro in sede di giudizio ha confermato che il giocatore Alessio De Agostini, seppur presente in campo, non ha prodotto documentazione idonea alla sua identificazione, limitandosi a mostrare una fotografia di un documento sul proprio telefono “smartphone”, che, come in precedenza visto, si tratta una modalità espressamente esclusa dalla vigente disciplina federale.

Risulta, pertanto, pacifica, nel caso in esame, la correttezza della decisione assunta dall'arbitro signor Emilio Crescenzi in merito all'esclusione del giocatore Alessio De Agostini dalla lista gara presentata dal sodalizio ricorrente.

Corre, altresì, l'obbligo di evidenziare che, a mente di quanto disposto dal Comunicato Federale n.1 Stagione Sportiva 2018-2019 – Settore Tecnico, in data 20 agosto 2018, prot.n.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

572/dp, nella parte dedicata alle "LINEE GUIDA dell'Attività Under 14 in conformità al Regolamento Attività Sportiva e alla Circolare Informativa 2018/2019", nelle "modalità di partecipazione" delle squadre Under 14 è espressamente previsto il requisito di "*minimo 15 giocatori in lista gara (13 in campo + 2 in panchina) per ogni squadra*", in seguito ribadito nella parte del "Riconoscimento ai fini sportivi (obbligatorietà, voti, premi etc.)": "*Partecipazione ad almeno 14 raggruppamenti con il numero minimo di 15 (13 + 2) giocatori in lista gara. Distribuiti in un periodo di almeno 6 mesi.*" Nella fattispecie in esame è stato accertato che la lista di giocatori presentata dalla ASD Polisportiva Rugby era pari a n.14 giocatori validamente identificati, oltre al giocatore Alessio De Agostini che non è stato possibile identificare per il suo regolare inserimento in lista gara per le ragioni suesposte.

Pertanto, il numero di giocatori presentati dall'associazione reclamante non è da considerarsi sufficiente ai fini del riconoscimento del raggruppamento *de quo*.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61 e 40 del Regolamento di Giustizia, la Sezione 4.3 "Documento di riconoscimento", pagg. 57 e 58, della Circolare Informativa F.I.R. della stagione 2018-2019,29/1, nonché il Comunicato Federale n.1 Stagione Sportiva 2018-2019 - Settore Tecnico, "LINEE GUIDA dell'Attività Under 14 in conformità al Regolamento Attività Sportiva e alla Circolare Informativa 2018/2019;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 22 novembre-5 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali